



Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
SERVIZIO RELAZIONI SINDACALI**

Prot. n.



0035445-2002

FU-GDAP-001-23/01/2002-0035445-2002

Roma,

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.

Via Trionfale, 79/A

00136 ROMA

O.S.A.P.P.

Via della Pisana, 228

00163 ROMA

C.I.S.L.-P.P.

Via Lancisi, 25

00161 ROMA

C.G.I.L.-P.P.

Via Leopoldo Serra, 31

00153 ROMA

U.I.L.-P.P.

Via Eminio Lepido, 46

00157 ROMA

Si.N.A.P.Pe.

Piazza Imerio, 21

00165 ROMA

Ai Coordinamenti Sindacali

Si.A.L.Pe.-S.A.G.

Via dei Quattro Venti, 247

00152 ROMA

P.P. F.F.P. CISAL

Viale Giulio Cesare, 21

00192 ROMA

e p.c. all'Ufficio Centrale del Personale

Divisione V- Sezione I

SEDE



Ministero della Giustizia

Oggetto: Fondo per l'efficienza dei Servizi Istituzionali anno 2001. Accordo Nazionale Quadro del 25 ottobre 2001 - art. 3, comma 3, lettera a). Ministeriale n.0336927/3.1 del 5 novembre 2001.

Alcune Organizzazioni Sindacali hanno chiesto la revoca della ministeriale n.336927/3.1 del 5 novembre 2001, con la quale l'Ufficio Centrale del Personale ha emanato disposizioni, che attengono all'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 25 ottobre 2001, relative ai criteri per l'utilizzazione delle risorse economiche "Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali".

In particolare, alcune OO.SS., lamentando una diversa interpretazione del previsioni contenute nell'articolo 3, comma 3, lettera a) dell'Accordo, fornita dall'Amministrazione Centrale con la citata ministeriale, chiedono che ai fini del calcolo di "almeno 23 giorni di effettive presenze in servizio" - condizione prevista per l'attribuzione del compenso negli istituti dove non è realizzata la programmazione dei servizi - siano considerate anche le assenze programmate, così come previsto per la quantificazione del 90% dei turni mensili programmati.

Al riguardo, si comunica quanto segue.

La ministeriale n.336927/3.1 del 5 novembre 2001, è stata emanata per fornire le prime notizie, di natura economica, all'indomani della stipula dell'Accordo relativo ai criteri di utilizzazione delle risorse economiche del Fondo dell'anno 2001. Tale ministeriale, attiene, in via prioritaria, alla richiesta dei dati necessari all'Ufficio per la ripartizione della disponibilità economica del Fondo. L'Ufficio, per l'acquisizione dei dati in maniera omogenea, ha fornito, ovviamente, le opportune direttive precisando i destinatari degli incentivi e le condizioni necessarie per l'attribuzione dei compensi.

Nel merito della questione, relativamente al compenso incentivante previsto all'articolo 3, comma 3, lettera a), fissato in lire 50.000 mensili, l'Ufficio ha indicato i destinatari degli incentivi - e le condizioni per attribuirne il compenso (90% dei turni o 23 giorni di effettive presenze) - in relazione alla realizzazione o meno della programmazione dei servizi a medio e lungo termine.

Nello specifico, è stato precisato che il compenso compete, così come indicato dalla norma pattizia, al personale che:

- ◆ se in servizio presso gli istituti e servizi penitenziari dove è realizzata la programmazione dei servizi a medio e lungo termine, quello che ha garantito almeno il 90% dei turni di servizio mensili programmati;



Ministero della Giustizia

- ◆ se in servizio presso gli istituti dove la programmazione dei servizi non è realizzata a medio e lungo termine, esclusivamente quello che ha assicurato almeno 23 giorni di effettive presenze in servizio.

Per il calcolo della percentuale dei turni mensili programmati, l'Ufficio ha precisato che vanno considerate anche le assenze previste o programmate, indicando come esempio le giornate di assenza per congedo ordinario, beneficio legge 104/1992, cure termali, permessi sindacali, riposo compensativo. Tale precisazione è conseguente all'interpretazione fornita dall'Amministrazione all'accezione "turni programmati". Tra l'altro, si precisa che tale interpretazione era già stata fornita per l'attribuzione dell'incentivo previsto all'art. 3, comma 3, dell'Accordo del 31 luglio 2000.

Invece, per il calcolo di "almeno 23 giorni di effettive presenze in servizio", necessarie per l'attribuzione del compenso al personale in servizio presso gli istituti dove la programmazione dei servizi a medio e lungo termine non è realizzata, l'Ufficio non ha potuto considerare anche le assenze previste o programmate, attesa la tassativa previsione della norma pattizia che condiziona l'attribuzione dell'incentivo.

Infine, si comunica che non appare possibile alcuna modifica (o diversa interpretazione) all'Accordo Nazionale Quadro del 25 ottobre 2001, in quanto è frutto di intesa già raggiunta con tutte le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della Polizia Penitenziaria e, quindi, non può essere modificato unilateralmente dall'Amministrazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Emilio di SOMMA